

T.A.R. Liguria – sez. II – 3 febbraio 2005 n. 149 – Pres. Perugia – Est. Grauso – Rinasco (avv. Quercioli) – c. Ministero Infrastrutture e Trasporti

Art. 126 bis cod. strad. – art. 6 ter legge n. 214 del 2003 – patente di guida rilasciata da uno Stato estero – azzeramento punti patente – obbligo di ripetizione dell’esame di guida – ammissibilità del ricorso

Ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada la perdita totale dei punti della patente, conseguente all’applicazione di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice, importa l’obbligo per il conducente di effettuare nuovamente l’esame di abilitazione alla guida.

Tale obbligo, peraltro, non è previsto per coloro che hanno effettuato l’esame in uno Stato estero.

L’art. 6 ter della legge 214 del 2003 dispone, infatti, che per coloro che guidano in Italia con patente conseguita all’estero è prevista solo la sospensione della possibilità di guida, nel territorio italiano, nel caso in cui vengano totalizzate sanzioni tali da comportare la perdita di venti punti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor Luigi Pinasco espone di essere in possesso di una patente di guida rilasciata dall’autorità competente della Repubblica federale tedesca: nel 2003 egli venne sanzionato dalle autorità italiane ai sensi del codice della strada, sì che l’ufficio per la motorizzazione di Genova ha disposto a suo carico la rinnovazione dell’esame di abilitazione alla guida.

Ritenendosi leso, l’interessato ha notificato l’atto 30.12.2004, depositato il 27.1.2005, con cui lamenta: violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis del d.lvo 30.4.1992, n. 285, dell’art. 6 ter del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1.8.2003, n. 214. E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio con atto depositato il 2.2.2005, con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione;

MOTIVI DELLA DECISIONE Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare, la sufficienza degli elementi di prova in atti, sentite sul punto le parti costituite. E’ impugnato un provvedimento con cui si dispone che l’interessato dovrà assoggettarsi ad un esame per il conseguimento della patente di guida, avendo riportato nel 2003 delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, tali da comportare la perdita di venti punti dell’abilitazione conseguita a suo tempo.

Lamenta l’interessato con l’unico, articolato motivo di censura, che l’esercizio del potere contestato non è previsto dalla legge per coloro che, come il ricorrente, hanno conseguito l’abilitazione in uno stato estero.

Il tribunale osserva che dal provvedimento impugnato si rileva che la licenza ottenuta dall’interessato per la guida dei veicoli fu rilasciata dalle autorità della Germania.

Il giudice deve condividere la censura, posto che il denunciato *6 ter* del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1.8.2003, n. 214, dispone per coloro che guidano in Italia con patente conseguita all'estero: per costoro è prevista soltanto la sospensione della possibilità di guida, nel caso in cui vengano totalizzate sanzioni tali da comportare la perdita di venti punti.

La norma non estende invece a questo caso la potestà di imporre la ripetizione dell'esame di guida.

Da ciò consegue che la censura va accolta, e che l'atto impugnato va annullato.

Le spese vanno comunque compensate, dati i giusti motivi.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza brevemente motivata, lo accoglie ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.